

Professionista amministratore, sindaco e revisore di società escluso da IRAP

La posizione ormai consolidata dei giudici di legittimità si contrappone a quella dell'Agenzia

/ Luca FORNERO

Non essendo stata ancora tracciata la nozione di autonoma organizzazione – eccezion fatta per i **medici convenzionati** con le strutture ospedaliere (si veda ["Definita l'autonoma organizzazione ai fini IRAP per i medici di base"](#) del 15 dicembre 2015) – continuano le pronunce della giurisprudenza di legittimità sull'assoggettamento ad IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

Con l'ordinanza n. [4246](#), depositata ieri, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del caso del professionista che svolge l'attività di amministratore, sindaco e revisore di società, giudicando **legittima** la sua esclusione dal tributo, atteso che, nel caso di specie, egli non si avvale di "particolari mezzi", né di collaboratori.

Viene, quindi, rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, essendosi quest'ultima limitata ad asserire che l'attività in contestazione era svolta presso uno studio professionale (circostanza di per sé non idonea a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione), senza addurre ulteriori elementi probatori contrari.

La pronuncia consolida una volta di più l'orientamento secondo il quale le attività di amministratore e sindaco di società, in quanto svolte presso strutture di terzi, sono irrilevanti ai fini della configurazione di un'**autonoma organizzazione** in capo al professionista.

In tal senso, già le sentenze nn. [10594/2007](#), [12635/2009](#), [19607/2010](#), [27983/2011](#) e [6418/2014](#) avevano affermato che non sono soggetti ad IRAP i compensi derivanti da incarichi di amministratore o sindaco di società, qualora siano percepiti da dottori commercialisti od esperti contabili e, come tali, siano "attratti" nell'ambito del reddito professionale. In questo caso, infatti, il professionista, pur in possesso di un'"autonoma organizzazione", non se ne avvale per l'esercizio di tali attività, essendo inserito nella struttura della società. Addirittura, nella sentenza n. [27983/2011](#), è stata ritenuta irrilevante la circostanza che il contribuente abbia impiegato per un certo periodo una segretaria e successivamente un praticante, tenuto conto che egli svolgeva **solo** incarichi di **sindaco** in società.

In senso contrario si era, invece, espressa la Cassazione con la pronuncia n. [3434/2012](#), ma soltanto perché, nella fattispecie oggetto di giudizio, il contribuente non aveva adeguatamente motivato l'**insussistenza del presupposto** impositivo, sia in generale, sia con specifico riguardo ai proventi derivanti dall'attività di

sindaco e amministratore.

Muovendo dal predetto orientamento, la circ. CNDCEC 5 giugno 2008 n. [2/IR](#) (§ 5) ha così proposto di "**scinde-re**", nell'ambito della base imponibile IRAP:

- i compensi che necessitano, per la loro produzione, dell'intervento di un'organizzazione (da assoggettare ad IRAP);

- i compensi derivanti dalle sole capacità professionali del singolo, quali i compensi percepiti per la partecipazione a convegni, per la redazione di articoli e pareri e in ragione di incarichi di amministratore, sindaco e arbitro (non soggetti ad imposta).

Supponendo che il professionista sia soggetto ad IRAP con riferimento alle ulteriori attività esercitate e che occorra dunque procedere a tale suddivisione, occorrerebbe peraltro individuare la quota dei costi necessari allo svolgimento della carica di amministratore o sindaco, al fine di "**sterilizzarla**" nella determinazione della base imponibile. Ad oggi, tuttavia, tale aspetto continua a non essere approfondito.

Secondo l'Agenzia l'attività va valutata nel suo complesso

In ogni caso, la posizione della giurisprudenza di legittimità non è condivisa dall'Agenzia delle Entrate (ris. 25 marzo 2009 n. [78](#)), secondo la quale la sussistenza (o meno) dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP va verificata in relazione al **complesso dell'attività** svolta dal professionista. In pratica, i compensi percepiti dal professionista per l'attività di sindaco o amministratore, attratti nel reddito professionale, concorrono, in quanto redditi di lavoro autonomo, alla formazione della base imponibile IRAP.

Sebbene non espressamente ribadito dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che, se il professionista fosse altrimenti sprovvisto di autonoma organizzazione, i proventi ritratti dall'**esercizio della professione** (ivi inclusi quelli conseguiti dall'attività di sindaco) risulterebbero comunque non soggetti ad IRAP.

Infine, appare utile ribadire che, qualora i suddetti emolumenti siano percepiti da amministratori o sindaci inquadrati come "**semplici**" **collaboratori** coordinati e continuativi (ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR), l'esclusione dal tributo regionale opera *ex lege*, in base al combinato disposto degli artt. 2 e 3 del DLgs. 446/97 (C.M. 4 giugno 1998 n. [141](#), § 2.2).